MOTIVAZIONE

Il rum tradizionale delle regioni francesi ultraperiferiche è disciplinato dal 1923 da uno specifico regime di accisa sul mercato metropolitano francese, che riflette una strategia di aiuto fiscale di lungo termine basata sull’osservazione che, a parte gli anni eccezionali di forte aumento, il mercato mondiale del rum cresce in modo abbastanza regolare (+/- 3,2%) e sull’allineamento dei quantitativi che beneficiano di tale specifico regime di accisa al suddetto tasso di crescita per garantire la competitività di lungo termine della filiera canna-zucchero-rum nelle regioni francesi ultraperiferiche. Dalla creazione del mercato interno e dall’armonizzazione dei diritti di accisa in Europa, tale specifico regime di accisa è stato portato avanti con l’accordo dell’Unione europea. Il sistema attualmente vigente che autorizza tale proseguimento è stato introdotto mediante la **decisione 2002/166/CE** del 18 febbraio 2002, che autorizza la Francia a prorogare l’applicazione di accise ad aliquota ridotta sul rum denominato “tradizionale” prodotto nei suoi dipartimenti d’oltremare[[1]](#footnote-2), al fine di tener conto della revisione dell’organizzazione comune dei mercati nel comparto dello zucchero nel 2001 nonché dello smantellamento nel 2003 delle protezioni doganali per le bevande spiritose. La decisione 2002/166/CE rilevava altresì che le sole misure comunitarie e nazionali già adottate a favore del miglioramento della competitività della filiera canna-zucchero-rum nelle regioni francesi ultraperiferiche non sempre consentivano di raggiungere il livello di competitività che consentisse alla Francia di adeguare la fiscalità relativa al rum tradizionale prodotto nei suoi dipartimenti d’oltremare.

La decisione 2002/166/CE ha limitato l’applicazione di un’accisa ad aliquota ridotta a un contingente annuale pari a **90 000 ettolitri** di alcol puro corrispondente ai flussi commerciali tradizionali registrati negli anni immediatamente precedenti l’adozione della decisione, senza tener conto di un tasso di crescita. Gli autori della decisione 2002/166/CE erano convinti che, al fine di creare un clima di certezza giuridica per gli attori economici della filiera canna-zucchero-rum e tenuto conto della durata degli ammortamenti relativi alle attrezzature e agli edifici, un contingente annuale fisso di 90 000 ettolitri applicabile per una durata di sette anni dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2009 sarebbe stato sufficiente.

In realtà il Consiglio ha già modificato la decisione 2002/166/CE con la **decisione 2007/659/CE**[[2]](#footnote-3) del 9 ottobre 2007, la quale ha introdotto retroattivamente un contingente annuale pari a **108 000 ettolitri** di alcol puro, applicabile dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2012. La decisione 2007/659/CE rileva altresì (considerando 9) che la sopravvivenza della filiera rum nei dipartimenti d’oltremare è stata possibile soltanto grazie al mercato della Francia continentale, nel quale il rum di questi dipartimenti è soggetto a un regime fiscale specifico che gli consente di compensare parzialmente il suo elevato prezzo di costo.

La **decisione n. 896/2011/UE** del Consiglio[[3]](#footnote-4), del 19 dicembre 2011, ha modificato la decisione 2007/659/CE abbreviando il periodo di applicazione del contingente di 108 000 ettolitri di due anni, ossia fino al 31 dicembre 2010, e introducendo un contingente annuale di **120 000** ettolitri di alcol puro per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013.

Nella decisione n. 896/2011/UE del Consiglio del 19 dicembre 2011 (considerando 5), il Consiglio ha ritenuto che il contingente che poteva beneficiare di un’aliquota ridotta dell’accisa potesse consentire un tasso di crescita annuale del 3,2% e del 4,3% per taluni anni di forte crescita. È implicito che non si tratta di una decisione che comporta un obbligo giuridico futuro da parte del Consiglio e della Commissione. Si deve tuttavia osservare che tali tassi di crescita rappresentano da oltre 25 anni gli elementi economici più stabili e maggiormente aderenti alla realtà economica:

“... allo scopo di preservare l’attività della filiera canna-zucchero-rum dei dipartimenti d’oltremare, è necessario sostenere la competitività del loro rum tradizionale sul mercato continentale francese. È quindi opportuno rivedere i quantitativi di rum tradizionale originario dei dipartimenti d’oltremare ai quali si possa applicare un’aliquota ridotta dell’accisa per la loro immissione in consumo su tale mercato. È pertanto necessario aumentare il contingente annuale di 108 000 ettolitri previsto dalla decisione 2007/659/CE portandolo a 120 000 ettolitri, compreso il contingente per il 2011 per garantire la continuità, tenendo conto dell’aumento previsto per tale anno. Tale incremento permette di coprire un aumento annuale dei quantitativi di rum immessi sul mercato pari al 4,3%, cioè leggermente superiore all’incremento del 3,2% osservato nel periodo 2007-2010.”

La **decisione n. 189/2014/UE[[4]](#footnote-5)** abroga e sostituisce la decisione n. 896/2011/UE limitando il contingente annuale a 120 000 ettolitri di alcol puro (hlpa) per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2020. Il contingente fissato mediante la decisione n. 189/2014/UE non riflette pienamente i tassi di crescita previsti dalla decisione n. 896/2011/UE. La fissazione del contingente a un livello annuale pari a 120 000 hlpa per un lungo periodo decennale ha inoltre accresciuto il divario fra i tassi di crescita previsti dal Consiglio nel 2011 e i contingenti disponibili.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anno | Tasso di crescita previsto | Fabbisogno a fine anno secondo il tasso previsto (hlpa) | Contingente disponibile (hlpa) | Decisione CE/UE |
| 2002 | 0% | 90 000 |  | 2002/166 |
| 2003 | 3,2% | 92 880 | 90 000 | 2002/166 |
| 2004 | 3,2% | 95 852 | 90 000 | 2002/166 |
| 2005 | 3,2% | 98 919 | 90 000 | 2002/166 |
| 2006 | 3,2% | 102 084 | 90 000 | 2002/166 |
| 2007 | 3,2% | 105 351 | 90 000108 000108 000 | 2002/1662007/6592011/896 |
| 2008 | 3,2% | 108 722 | 90 000108 000108 000 | 2002/1662007/6592011/896 |
| 2009 | 3,2% | 112 201 | 90 000108 000108 000 | 2002/1662007/6592011/896 |
| 2010 | 3,2% | 117.025 | 108 000108 000 | 2007/6592011/896 |
| 2011 | 4,3% | 122 057 | 108 000120 000 | 2007/6592011/896 |
| 2012 | 4,3% | 127 306 | 108 000120 000120 000 | 2007/6592011/896189/2014 |
| 2013 | 4,3% | 131 379 | 120 000120 000 | 2011/896189/2014 |
| 2014 | 3,2% | 135 583 | 120 000 | 189/2014 |
| 2015 | 3,2% | 139 922 | 120 000 | 189/2014 |
| 2016 | 3,2% | **144 400** | 120 000 | 189/2014 |
| 2017 | 3,2% | 149 020 | 120 000 | 189/2014 |
| 2018 | 3,2% | 153 789 | 120 000 | 189/2014 |
| 2019 | 3,2% | 158 710 | 120 000 | 189/2014 |
| 2020 | 3,2% | 163 789 | 120 000 | 189/2014 |

Ne consegue che i produttori di rum tradizionale non hanno potuto beneficiare di un accesso sufficiente al mercato della Francia metropolitana. I tassi di crescita previsti consentivano un contingente di 144 400 hlpa alla fine del 2016, mentre il contingente era limitato a 120 000 hlpa. Per tale motivo l’aumento retroattivo del contingente per il 2016 a 144 000 hlpa è un recupero inteso ad allineare il contingente ai tassi di crescita già previsti dal Consiglio.

È palese l’urgenza dell’aumento: il contingente di 120 000 hlpa per il 2016 era stato utilizzato prima della fine del 2016 e, senza un aumento retroattivo di tale contingente a decorrere dal 1° gennaio 2016, i pregiudizi subiti dai produttori saranno ingenti e probabilmente irreparabili. Le relazioni fra i produttori di rum e la grande distribuzione in Francia sono disciplinate da contratti annuali che prevedono un impegno sui volumi consegnati, sul prezzo d’acquisto nonché sugli eventuali sconti e promozioni. L’esaurimento del contingente genera un aumento della fiscalità a posteriori per i quantitativi in superamento del contingente, laddove i produttori non possono prevedere all’inizio dell’anno, ossia al momento della stipula dei contratti, l’eventualità di un superamento né la relativa intensità. Considerato che il prezzo d’acquisto è stato fissato all’inizio dell’anno in base alla fiscalità ridotta, l’aumento della fiscalità dovuto al superamento del contingente prima della fine dell’anno è un rischio che i produttori di rum devono assumere. Tale rischio si è concretizzato nel 2016. In assenza di aumento retroattivo del contingente i produttori di rum subiranno perdite importanti per i quantitativi in eccesso rispetto al contingente.

Un mancato aumento del contingente indebolirebbe inoltre le strategie commerciali dei produttori di rum delle regioni francesi ultraperiferiche per il 2017: in assenza di visibilità quanto alla data di scadenza del contingente per il 2017, essi dovrebbero rinunciare a proporre il loro prodotto durante i mesi di promozione alla fine dell’anno.

L’urgenza dell’aumento è accentuata dal contesto economico: sono diminuite le esportazioni verso l’Unione europea di rum tradizionale proveniente dalla Guadalupa, dalla Guyana francese, dalla Martinica e dalla Riunione. Nel periodo compreso fra il 2005 e il 2011, le esportazioni verso l’Unione europea di rum tradizionale proveniente da tali regioni sono passate da 155 559 hlpa nel 2005 a 205 482 hlpa nel 2011. Dal 2012 tali esportazioni sono fortemente diminuite: 189 928 hlpa nel 2012, con un lieve miglioramento nel 2013 (190 382 hlpa), una diminuzione nel 2014 (179 755 hlpa) seguita da un lieve miglioramento nel 2015 (180 482 hlpa).

Quest’importante riduzione si spiega in gran parte con il calo delle esportazioni verso l’Unione europea di rum tradizionale proveniente dalla Riunione, che è il maggior produttore di rum tradizionale tra queste regioni ultraperiferiche. Fra il 2005 e il 2011 le esportazioni di rum tradizionale proveniente dalla Riunione sono aumentate da 60 092 hlpa nel 2005 a 87 314 hlpa nel 2011. Dal 2012 tali esportazioni hanno subito una forte diminuzione, passando a 69 491 hlpa nel 2012, seguita da un lieve miglioramento nel 2013 (74 702 hlpa), quindi a 63 240 hlpa nel 2014 e a 58 890 hlpa nel 2015.

La flessione delle esportazioni di rum tradizionale da tali regioni ultraperiferiche verso l’Europa continentale deriva essenzialmente dalla perdita di quote di mercato del rum leggero in Germania a beneficio di produttori di paesi terzi. Nel 2008 le vendite in Germania di rum leggero proveniente dalle predette regioni ultraperiferiche ammontavano a 46 065 hlpa. Nel 2014 tali vendite rappresentavano solo 22 885 hlpa e 17 091 hlpa nel 2015.

In questa fase non si può escludere che il divario fra i contingenti corrispondenti ai tassi di crescita previsti dalla Commissione e dal Consiglio e i contingenti effettivamente autorizzati abbia inciso su tali sviluppi. Si procederà a tale analisi nell’ambito della futura revisione della decisione n. 189/2014/UE.

È inoltre opportuno osservare che il consumo in Francia di rum proveniente da paesi terzi, compreso il rum ACP (Africa, Caraibi e Pacifico), si è sviluppato molto meglio di quello del rum proveniente dalla Guadalupa, dalla Guyana francese, dalla Martinica e dalla Riunione. In effetti, in Francia il consumo totale di rum proveniente da paesi terzi, pari a 20 733 hlpa nel 2013, è passato a 22 679 hlpa nel 2014 e a 26 147 hlpa nel 2015. L’immissione in consumo in Francia di rum tradizionale prodotto in tali regioni ultraperiferiche è aumentata in misura minore durante questo periodo: 115 438 hlpa nel 2013, passati a 119 066 hlpa nel 2014 e a 120 000 hlpa nel 2015.

Un’analisi economica indipendente condotta dai servizi della Commissione e conclusasi nel luglio 2016 ha concluso che le importazioni in Francia di rum tradizionale proveniente dalla Guadalupa, dalla Guyana francese, dalla Martinica e dalla Riunione riguardano solo una parte modesta del consumo totale di alcol in Francia (fra l’1% e il 2%) e che, per tale motivo, l’esistenza di un’aliquota ridotta per il rum non rischia di distorcere la concorrenza sul mercato del rum in Francia. In tali condizioni un’incidenza di queste importazioni sul funzionamento del mercato unico è ancora meno probabile.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivazione e obiettivi della proposta

Il 22 settembre 2016 le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione di presentare un progetto di adeguamento tecnico della decisione n. 189/2014/UE del Consiglio, del 20 febbraio 2014, inteso ad aumentare il contingente annuale da 120 000 a 144 000 hlpa. La domanda era corredata di una relazione che giustificava l’adeguamento richiesto.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Questa iniziativa corrisponde alle priorità stabilite dalle direttive politiche di cui all’articolo 349 del trattato di Lisbona, che tiene conto della situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche, di cui fanno parte la Guadalupa, la Guyana francese, la Martinica e la Riunione, aggravata dalla loro grande distanza, dall’insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo. Di conseguenza l’articolo 349 dispone che il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotti misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati a tali regioni, ivi comprese le politiche comuni. Obiettivo dell’aumento del contingente è creare e tutelare l’occupazione, la crescita economica e gli investimenti del settore della canna da zucchero e del rum. Tale aumento approfondisce il mercato unico e lo rende più accessibile agli operatori economici ubicati nelle regioni ultraperiferiche suddette, compensando gli svantaggi derivanti dalla loro situazione geografica ed economica.

Al di là dell’adeguamento del contingente, per il futuro trattamento dei contingenti e la relativa giustificazione la Commissione dovrà basarsi sulle analisi fornite dalla Francia entro il 31 luglio 2017 nell’ambito della revisione intermedia contemplata dalla decisione n. 189/2014/UE del 20 febbraio 2014.

• Coerenza con le altre normative dell’Unione

Ai sensi dell’articolo 349, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (trattato di Lisbona) il Consiglio adotta le proprie misure tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l’integrità e la coerenza dell’ordinamento giuridico dell’Unione, ivi compresi il mercato interno e le politiche comuni. La decisione n. 189/2014/UE e i parametri sui quali è basata sono stati ritenuti coerenti con le altre politiche dell’Unione. L’aumento del contingente costituisce un adeguamento retroattivo e limitato che porta il contingente a un livello corrispondente ai tassi di crescita annuali già previsti dal Consiglio. Gli altri parametri della decisione n. 189/2014/UE restano invariati. In tali condizioni l’aumento del contingente annuale da 120 000 a 144 000 hlpa non può incidere sulla coerenza della decisione n. 189/2014/UE con le altre politiche dell’Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

Articolo 349 del trattato di Lisbona - Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)

 • Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Solo il Consiglio ha il potere di adottare, sulla base dell’articolo 349 del TFUE, misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche al fine di adeguare a tali regioni l’applicazione dei trattati, comprese le politiche comuni, in virtù dell’esistenza di svantaggi permanenti aventi un’incidenza sulla loro situazione economica e sociale.

**La proposta di decisione del Consiglio è quindi conforme al principio di sussidiarietà.**

• Proporzionalità

Il principio di proporzionalità prevede che il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione non eccedano quanto necessario a realizzare gli obiettivi dei trattati. Il contingente di 144 000 ettolitri corrisponde al tasso di crescita previsto e al quantitativo che deriva dall’applicazione di tale tasso di crescita per la fine del 2016. Nell’ambito giuridico della decisione n. 189/2014/UE, l’unico modo di realizzare l’aumento del contingente a partire dal 1° gennaio 2016 per portarlo al livello corrispondente al tasso di crescita del 3,2% è modificare con effetto retroattivo la decisione vigente. Né il contenuto né la forma dell’azione eccedono quindi quanto necessario per realizzare gli obiettivi dell’articolo 349 del TFUE.

• Scelta dell’atto giuridico

Cfr. “Proporzionalità”.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

• Valutazioni ex post / vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

1. Dall’articolo 349, primo comma, del TFUE, come interpretato dalla Corte di giustizia nelle cause riunite da C-132/14 a C-136/14, emerge che le «misure specifiche» che esso contempla vengono adottate «tenuto conto» della «situazione socioeconomica strutturale» delle regioni ultraperiferiche, la quale «è aggravata» da una serie di fattori «la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo». I citati fattori sono così presentati, all’articolo 349, primo comma, del TFUE, alla stregua di elementi di aggravamento della situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche, che il Consiglio deve prendere in considerazione, in forza dell’articolo 349, terzo comma, del TFUE, quando adotta misure specifiche (sentenza della Corte (grande sezione) del 15 dicembre 2015 nelle cause riunite da C‑132/14 a C‑136/14, punti 67 e 68). Nell’ottica della Corte esposta in precedenza e per i motivi spiegati in appresso, la Commissione è del parere che l’aumento retroattivo urgente del contingente ammesso a beneficiare di un’aliquota ridotta dell’accisa da 120 000 hlpa a 144 000 hlpa è l’unica misura adeguata:

- i produttori di rum tradizionale non hanno potuto beneficiare di un accesso sufficiente al mercato della Francia metropolitana. I tassi di crescita previsti corrispondevano a un contingente di 144 400 hlpa alla fine del 2016. Per tale motivo l’aumento retroattivo del contingente per il 2016 a 144 00 hlpa rappresenta un mero recupero inteso ad allineare il contingente al livello già previsto dalla Commissione e dal Consiglio;

- il contesto economico è già precisato e determinato dalla Commissione e dal Consiglio;

- l’aumento rapido e retroattivo è necessario per evitare pregiudizi immediati e probabilmente irreparabili per i produttori;

- i dati Eurostat riflettono un palese calo delle esportazioni di rum tradizionale prodotto in queste regioni ultraperiferiche verso l’Unione europea;

- i dati mostrano una perdita di quote di mercato di questo rum tradizionale in altri paesi membri dell’Unione a beneficio dei produttori di paesi terzi;

- le importazioni di rum proveniente da altri paesi terzi immesso in consumo in Francia metropolitana si sono sviluppate molto meglio;

- gli altri parametri della decisione n. 189/2014/UE sono rimasti invariati.

2. Si tratta di una misura di adeguamento dalle incidenze economiche limitate che non giustifica al momento i costi derivanti da una valutazione d’impatto. Nella fattispecie l’aumento del contingente con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2016 è l’unica opzione per garantire che il “rum tradizionale” di queste regioni ultraperiferiche resti competitivo sul mercato dell’Unione.

Uno studio economico indipendente condotto dai servizi della Commissione e conclusosi nel luglio 2016[[5]](#footnote-6) al fine di valutare se la direttiva 92/83/CEE sia adatta al fine perseguito ha inoltre concluso che le importazioni in Francia di rum tradizionale proveniente dalla Guadalupa, dalla Guyana francese, dalla Martinica e dalla Riunione riguardano solo una piccola parte del consumo totale di alcol in Francia e che, per tale motivo, l’esistenza di un’aliquota ridotta non rischia di distorcere la concorrenza sul mercato del rum in Francia. In tali condizioni un’incidenza di queste importazioni sul funzionamento del mercato unico è ancora meno verosimile.

Tali conclusioni sono state pubblicate e tutte le parti interessate sono state consultate. Sebbene tale studio non sia stato incentrato in particolare sull’aumento del contingente di rum tradizionale proveniente dalla Guadalupa, dalla Guyana francese, dalla Martinica e dalla Riunione che può beneficiare di un’aliquota ridotta in Francia metropolitana, la Commissione osserva che nessuno degli oltre 750 contributi pervenuti e verificati nell’ambito di tale consultazione ha sollevato argomentazioni o apportato informazioni meritevoli di analisi supplementari[[6]](#footnote-7).

• Consultazione delle parti interessate

Cfr. *supra*.

Al di là dell’adeguamento immediato del contingente, la Commissione dovrà basarsi sulle analisi fornite dalla Francia entro il 31 luglio 2017 nell’ambito della revisione intermedia contemplata dalla decisione n. 189/2014/UE del 20 febbraio 2014. Nell’ambito di tale revisione saranno nuovamente consultate tutte le parti interessate.

• Ricorso al parere di esperti

Cfr. *supra*, “Valutazioni ex post / vaglio di adeguatezza della legislazione vigente”.

• Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

• Diritti fondamentali

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

2017/0127 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione n. 189/2014/UE che autorizza la Francia ad applicare un’aliquota ridotta di determinate imposte indirette sul rum «tradizionale» prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione e che abroga la decisione 2007/659/CE

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo[[7]](#footnote-8),

visto il parere del Comitato economico e sociale[[8]](#footnote-9),

visto il parere del Comitato delle regioni[[9]](#footnote-10),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 1 della decisione n. 189/2014/UE del Consiglio[[10]](#footnote-11), la Francia è stata autorizzata a prorogare l’applicazione, nel suo territorio continentale, di un’accisa di aliquota inferiore all’aliquota integrale sull’alcol stabilita all’articolo 3 della direttiva 92/84/CEE del Consiglio[[11]](#footnote-12) e ad applicare un’aliquota del prelievo denominato “cotisation sur les boissons alcooliques” (“VSS”) inferiore all’aliquota integrale applicabile conformemente al diritto nazionale francese al rum “tradizionale” prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione.

(2) Ai sensi dell’articolo 3 della suddetta decisione, le aliquote ridotte dell’accisa e della VSS applicabili a questo rum tradizionale sono limitate a un contingente annuale di 120 000 ettolitri di alcol puro (hlpa).

(3) Il 22 settembre 2016 le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione di presentare un progetto di adeguamento tecnico inteso ad aumentare il contingente da 120 000 a 144 000 hlpa. La domanda era corredata di una relazione che riuniva le informazioni atte a giustificare l’adeguamento richiesto. Nel 2016 i produttori di rum tradizionale non hanno potuto beneficiare di un accesso sufficiente al mercato della Francia metropolitana. I tassi di crescita previsti necessitavano di un contingente di 144 400 hlpa, volume raggiunto alla fine del 2016. Il contingente annuale di 120 000 hlpa dovrebbe quindi essere portato a 144 000 hlpa. Le misure autorizzate dalla decisione n. 189/2014/UE del Consiglio saranno oggetto di analisi e di revisione approfondita dell’intero sistema. Tale analisi terrà conto della relazione presentata dalla Francia ai sensi dell’articolo 4 della decisione n. 189/2014/UE.

(4) Il contingente di 120 000 hlpa per il 2016 è stato utilizzato prima della fine del 2016 e, senza un aumento retroattivo di tale contingente a decorrere dal 1° gennaio 2016, i pregiudizi subiti dai produttori sarebbero ingenti e probabilmente irreparabili. Le relazioni fra i produttori di rum e la grande distribuzione in Francia sono disciplinate da contratti annuali che prevedono un impegno sui volumi consegnati, sul prezzo d’acquisto nonché su eventuali sconti e promozioni. L’esaurimento del contingente ha generato un aumento imprevedibile della fiscalità a posteriori per i quantitativi in superamento del contingente, laddove i produttori non potevano prevedere all’inizio dell’anno, ossia al momento della stipula dei contratti, l’eventualità di un superamento né la relativa intensità. In assenza di aumento retroattivo del contingente i produttori di rum subiranno perdite importanti per i quantitativi in eccesso rispetto al contingente. È quindi necessario autorizzare l’aumento retroattivo del contingente a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(5) Gli altri parametri della decisione n. 189/2014/UE sono rimasti invariati e un’analisi economica indipendente condotta dai servizi della Commissione e conclusasi nel luglio 2016 ha confermato che le importazioni in Francia di rum tradizionale proveniente dalla Guadalupa, dalla Guyana francese, dalla Martinica e dalla Riunione riguardano solo una piccola parte del consumo totale di alcol in Francia. Per tale motivo la presenza di un’aliquota ridotta non rischia di generare distorsioni della concorrenza sul mercato del rum in Francia né sul mercato unico.

(6) La presente decisione lascia impregiudicata l’eventuale applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.

(7) È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione n. 189/2014/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. All’articolo 3 della decisione n. 189/2014/UE, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le aliquote ridotte dell’accisa e della VSS di cui all’articolo 1 da applicare al rum di cui all’articolo 2 sono limitate a un contingente annuale di 120 000 ettolitri di alcol puro per il periodo fino al 31 dicembre 2015. Per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020, esse sono limitate a un contingente annuale di 144 000 ettolitri di alcol puro.”

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

 Per il Consiglio

 Il presidente

1. Decisione 2002/166/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che autorizza la Francia a prorogare l’applicazione di accise ad aliquota ridotta al rum denominato “tradizionale” prodotto nei suoi dipartimenti d’oltremare, GU L [55] del [26.2.2002], pag. [33]. [↑](#footnote-ref-2)
2. Decisione 2007/659/CE del Consiglio, del 9 ottobre 2007, che autorizza la Francia ad applicare un’accisa di aliquota ridotta sul rum tradizionale prodotto nei suoi dipartimenti d’oltremare e abroga la decisione 2002/166/CE del Consiglio, GU L [270] del [13.10.2007], pag. [12]. [↑](#footnote-ref-3)
3. Decisione n. 896/2011/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2011, recante modifica della decisione 2007/659/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e il contingente annuale ammesso a beneficiare di un’aliquota ridotta dell’accisa, GU L [345] del [29.12.2011], pag. [18]. [↑](#footnote-ref-4)
4. Decisione n. 189/2014/UE del Consiglio, del 20 febbraio 2014, che autorizza la Francia ad applicare un’aliquota ridotta di determinate imposte indirette sul rum «tradizionale» prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione e che abroga la decisione 2007/659/CE, GU L [59] del [28.2.2014], pag. [1]. [↑](#footnote-ref-5)
5. Pagina 28 della relazione e allegato 7, pagg. 17-20.

<https://circabc.europa.eu/sd/a/3e197d56-02d3-4efd-b056-5b7d53b8e196/Evaluation%20of%20Council%20Directive%2092-83-EEC%20on%20the%20harmonisation%20of%20the%20structures%20of%20excise%20duties%20on%20alcohol%20and%20alcoholic%20beverages.pdf> [↑](#footnote-ref-6)
6. <https://circabc.europa.eu/sd/a/c1011602-0d01-4d97-9ce1-56a23fa57929/Appendix%209a%20-%20Open%20public%20consultation%20summary%20report.pdf> [↑](#footnote-ref-7)
7. [↑](#footnote-ref-8)
8. [↑](#footnote-ref-9)
9. GU C del , pag. . [↑](#footnote-ref-10)
10. Decisione n. 189/2014/UE del Consiglio, del 20 febbraio 2014, che autorizza la Francia ad applicare un’aliquota ridotta di determinate imposte indirette sul rum «tradizionale» prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione e che abroga la decisione 2007/659/CE (GU L 59 del 28.2.2014, pag. 1). [↑](#footnote-ref-11)
11. Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29). [↑](#footnote-ref-12)